



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 2 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

Pec: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it

COPIA DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA NUMERO 6

del 17-02-2020

OGGETTO: Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi dell'art.54 del D.L.vo 28.08.2000 n.274 e dell'art.2 del decreto Ministeriale 26.03.2001, con le successive modifiche di cui alla L. 120/2010 - Approvazione Convenzione.

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di febbraio, alle ore 14:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

MICUCCI MASSIMILIANO	SINDACO	P
ROSELLI LEONARDO	VICE SINDACO	P
NARDI KATIUSCIA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.ssa SERAFINI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MICUCCI MASSIMILIANO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA MUNICIPALE

RICHIAMATI:

- l'art. 54 del D.Lgs.vo 28/08/2000 n.274 che prevede il lavoro di pubblica utilità come pena applicata dal giudice di pace;
- il Decreto del Ministro della Giustizia del 26/03/2001 recante le norme per la determinazione delle modalità di svolgimento di tale lavoro di pubblica utilità;
- l'art.33 della Legge n.120 del 29.07.2010 che prevede che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art.54 del decreto legislativo 274/2000;

VISTA la nota del Tribunale di Macerata del 14/02/2020 con la quale trasmette a questo Ente la proposta di convenzione da adottare per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità eseguiti come espiazione delle condanne inflitte dal giudice di pace, ai sensi del Decreto Legislativo n.274/2000;

ESAMINATO lo schema di convenzione trasmesso e ritenuto lo stesso condivisibile e meritevole di approvazione;

ATTESO che per il Comune si prevede il solo onere di stipulare un'assicurazione contro gli eventuali infortuni delle persone avviate a tali lavori di pubblica utilità e che si provvederà in merito solo al momento in cui tali lavori avranno inizio;

RITENUTO altresì di non dover porre limiti alle tipologie dei lavori di pubblica utilità, riconoscendo ed accettando tutte quelle previste all'art.1 del predetto Decreto Ministeriale;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta dai responsabili dei rispettivi servizi ai sensi dell'art.49 del T.U. n.267/2000;

Con votazione unanime legalmente resa per alzata di mano;

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di approvare la proposta del Tribunale di Macerata circa la stipula di una convenzione per l'espiazione di condanne al lavoro di pubblica utilità inflitte dal giudice di pace, disponendo per l'accoglienza di massimo n.1 persona.

Di approvare l'allegato schema di convenzione proposto dal Tribunale di Macerata.

Di dare atto che interverrà alla stipula della convenzione il Sindaco Massimiliano Micucci, in nome e per conto del Comune di Camporotondo di Fiastrone.

Di dare atto altresì che questo Ente provvederà alla stipula di specifica polizza assicurativa INAIL solo al momento della comunicazione del Tribunale dell'assegnazione di persone da avviare al lavoro di pubblica utilità.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, con le successive modifiche di cui alla L.120/2010.

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della L.29/07/2010 n.120 ha inserito il co.9 bis dell'art.186 e il co.8 bis dell'art. 187 del d.lgs 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada) prevedendo che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.L.vo cit., secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che il Ministro della Giustizia con provvedimento del 16/07/2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.L.vo cit.;

(che con delibera n.____ del _____ la Giunta Comunale di _____ ha espresso la volontà di prevedere progetti di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa;)

Ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del **Dott. _____** **Presidente del Tribunale di Macerata** e l'ente _____ che interviene al presente atto nella persona della **dott. _____, legale rappresentante,**

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che **n .1 (uno) soggetti che devono effettuare** lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino, contemporaneamente, presso le sue strutture attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha come oggetto le seguenti prestazioni: **attività per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, manutenzione e decoro dei beni del demanio e del patrimonio pubblico comunale ivi compresi i giardini e i parchi; attività per finalità di prevenzione nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.**

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- **il dirigente**
- **il dirigente**

L'ente s'impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente s'impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di n. 5 (**cinque**) **anni** a decorrere dalla data della stipula.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

Macerata,

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale
Dott.

Per l'Ente Comune di
Dott.

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO :
Proposta N. 6 del 17-02-20

=====

Alla Giunta Comunale SEDE

=====

Oggetto: Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi dell'art.54 del D.L.vo 28.08.2000 n.274 e del'art.2 del decreto Ministeriale 26.03.2001, con le successive modifiche di cui alla L. 120/2010 - Approvazione Convenzione.

=====

PARERI, ai sensi art. 49 e 147bis, del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e correttezza amministrativa

=====

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA,
Si esprime **parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Giuliana SERAFINI

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE,
Si esprime **parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Giuliana SERAFINI

=====

PARERE per la conformità amministrativa dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art.97, c.2 del Decreto Legislativo n.267/2000,
Si esprime **parere favorevole**

IL SEGRETARIO
F.TO Dott.ssa Giuliana SERAFINI

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario
f.to SERAFINI GIULIANA

Il Presidente
f.to MICUCCI
MASSIMILIANO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

- É stata pubblicata all'Albo Comunale dal 17-02-2020 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
- É stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it) il 17-02-2020.
- É stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

Camporotondo di Fiastrone
Li, 17-02-2020

Il Responsabile dell'Ufficio
F.TO Rita CONSOLI

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- il 17-02-2020 essendo immediatamente esecutiva;

Il Segretario Comunale
F.to SERAFINI GIULIANA

È copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 17-02-2020

Il Segretario Comunale
***F.to SERAFINI GIULIANA**

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
